



STATUTO DEL PARTITO “NUOVO PSI”

Approvato dal V Congresso Nazionale, Roma 23 e 24 giugno 2007

modificato

dal Consiglio Nazionale del 4 ottobre 2007,

dal Consiglio Nazionale del 19 gennaio 2009,

dal Consiglio Nazionale del 19 dicembre 2009,

dal Consiglio Nazionale del 25 giugno 2011,

dal Consiglio Nazionale del 19 gennaio 2012,

dal Consiglio Nazionale del 17 novembre 2012,

dal Consiglio Nazionale del 18 aprile 2015,

dal Consiglio Nazionale del 24 ottobre 2015,

dalla VI Assemblea Nazionale dell'8 aprile 2017,

dal Consiglio Nazionale dell'11 novembre 2017,

dal Consiglio Nazionale del 17 novembre 2019.

TITOLO I

Art. 1

Principi ispiratori

È costituita, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata " Nuovo PSI" (di seguito indicata "Partito").

Il “Nuovo PSI” è un Partito di socialisti autonomisti, riformisti e liberali. Esso si richiama alla ispirazione ideale e politica del socialismo italiano, europeo ed



internazionale e sviluppa la propria azione rapportandola all'evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali al fine di realizzare la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini al perseguimento dell'interesse generale, alla guida della società, del sistema delle Autonomie Locali, dello Stato nazionale e delle Istituzioni europee ed internazionali.

L'attività del Nuovo PSI si articola anche attraverso periodiche conferenze politico-programmatiche e si ispira ai principi di democrazia interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati per gli incarichi negli Organi interni del Partito ed in tutte le elezioni amministrative territoriali, nazionali ed europee, garantendo il rispetto delle minoranze e dei diritti degli iscritti.

Il Partito organizza le sue strutture territoriali per "AREE" che uniscono diverse regioni, di seguito definite "Macroregioni", assicurandone l'autonomia necessaria.

Il Partito Nuovo PSI si costituisce ed è organizzato su base federale, riconoscendo alle articolazioni macroregionali un ruolo autonomo, determinante per la circolazione delle idee, per l'attiva partecipazione degli iscritti, per il dialogo interno e la capacità di proposta, per allargare la base del consenso. Questo modello organizzativo si realizza con l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei rispettivi Regolamenti di Macroregione. Le Aree di macroregione non solo hanno il compito di coordinamento dell'area territoriale di riferimento, ma anche un irrinunciabile ruolo di scelte e strategie politiche significative per la macroregione di competenza e per lo Stato, propositive nello scambio dialettico tra le Aree, indicative per le politiche dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale e del Coordinatore Politico Nazionale, chiamati in questo caso ad un'opera di sintesi.

Il Partito Nuovo PSI, nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove la partecipazione dei cittadini alle attività e alle scelte del Partito.

Art.2

Sede legale

Il Partito ha sede legale in Roma – Via Archimede, 10 CAP 00197 e può costituire sedi secondarie sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

La sede legale del Partito può essere modificata, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea Nazionale e la successiva, dall'Esecutivo nazionale.



TITOLO II

Art. 3

Simbolo

Il simbolo del Partito Nuovo PSI è rappresentato da: "un cerchio con corona circolare rossa, sulla quale nella parte superiore è la scritta "Nuovo" e nella parte inferiore la scritta "PSI"; al centro del cerchio su fondo bianco è raffigurato un garofano con la corolla rossa e il gambo con le due foglie di colore verde".

Art. 4

Finanziamento

Il Partito Nuovo PSI dispone delle entrate costituite dalle quote annuali degli iscritti, da atti di liberalità e da eventuali rimborsi per spese elettorali.

L'importo minimo delle quote annuali degli iscritti viene stabilito dal Consiglio Nazionale.

Le tessere associative decise dal Consiglio Nazionale sono stampate a cura dell'Esecutivo Nazionale e distribuite alle strutture periferiche di Macroregione, per la successiva consegna agli aventi diritto.

Ogni atto di liberalità a livello nazionale e macroregionale deve essere accettato dal Tesoriere nazionale.

L'elenco degli atti di liberalità è tenuto presso la sede nazionale del Partito ed è disponibile per la più ampia trasparenza e consultazione.

TITOLO III

Art. 5

Iscrizione

Possono iscriversi al Partito soggetti singoli o aderire associazioni che, indipendentemente dalle loro concezioni filosofiche o religiose, ne condividano gli obiettivi e lo Statuto.



Possono iscriversi al Partito i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni di età.

L'iscrizione da parte di singoli comporta l'accettazione dello Statuto, dei relativi Regolamenti ed il versamento delle quote individuali. Le modalità di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento per il Tesseramento, che è approvato dal Consiglio Nazionale del Partito ed è allegato al presente Statuto di cui è parte integrante, e dalle Norme per il Tesseramento approvate annualmente dal Consiglio Nazionale.

La domanda di iscrizione individuale può essere presentata in qualsiasi sede, anche attraverso il sito internet ufficiale del Partito, e sarà trasmessa all'Area Macroregionale di riferimento per l'accettazione e per il relativo pagamento della quota annuale. L'eventuale diniego all'iscrizione, sollevato da un Organismo di Partito, deve essere motivato e comunicato all'interessato, che ha facoltà di ricorso alla Commissione di Garanzia Probiviri territoriale di competenza, con appello definitivo a quella nazionale.

La domanda di adesione di Associazioni territoriali deve essere inoltrata all'Esecutivo Nazionale che la sottopone all'approvazione del primo Consiglio Nazionale utile, unitamente alla relativa regolamentazione.

L'iscrizione al Partito può essere compatibile con l'adesione ad altri partiti o movimenti politici con cui il Nuovo PSI condivide percorsi politico/elettorali nazionali comuni. In tal caso, l'iscritto dovrà comunicare l'adesione all'Esecutivo Nazionale che ne valuta insindacabilmente la compatibilità, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Gli iscritti o le Associazioni aderenti concorrono, esprimendo la propria opinione nelle Assemblee del Partito, alla elaborazione delle linee politiche ed alla elezione dei propri dirigenti, e sono impegnati ad attenersi alle decisioni democraticamente assunte dalla maggioranza.

Il diritto di voto degli iscritti è esercitato negli organismi di cui fanno parte.

Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni degli Organi statutari e a concorrere alla realizzazione del programma e delle finalità del Partito. In particolare ogni iscritto è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Partito;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatigli;



-
- tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
 - tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
 - concorrere al sostegno per l'attività del Partito;
 - esercitare il diritto di voto negli Organismi a cui partecipa.

Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statuari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e, ove ne ricorrano i presupposti, partecipando come candidati alle competizioni elettorali.

La qualità di iscritto al Partito si perde in caso di dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione, espulsione dal Partito sancita, in via definitiva, dalla Commissione Nazionale di Garanzia Proibiviri.

Le dimissioni da iscritto devono essere inviate a mezzo raccomandata e/o e-mail alla sede macroregionale o nazionale del Partito.

Art. 6

Adesione di soggetti collettivi

L'iscrizione per gli associati su richiesta delle associazioni interessate, fermo restando l'accettazione dello Statuto, è disciplinata dal relativo patto federativo, e può comportare il versamento della quota minima, così come stabilita dal Consiglio Nazionale del Partito, per la somma pari agli individui aderenti all'associazione stessa, o di una quota annuale definita nel medesimo patto.

Se il patto federativo prevede il pagamento della quota individuale, i singoli associati partecipano in base al loro domicilio alla vita associativa del Partito territoriale di competenza. Se il patto, invece, prevede il pagamento di un'unica quota annuale per tutti gli associati della associazione, i rappresentanti dell'associazione partecipano, con voto consultivo, negli organismi del Partito.



Art. 7

Sostenitori

I cittadini, non iscritti al Partito, che intendono sostenere le attività del Partito stesso, e che ne fanno domanda, sono qualificati come Sostenitori e fanno riferimento alle strutture territoriali di competenza.

I Sostenitori, in regola con l'adesione, partecipano alla vita democratica del Partito, con facoltà di voto alle consultazioni interne per l'individuazione delle candidature del Partito ai vari livelli amministrativi e partecipano, con voto consultivo, alle consultazioni interne per la partecipazione democratica alle periodiche conferenze politico-programmatiche.

I Sostenitori partecipano alle attività del Partito, anche tramite la Segreteria telematica, di cui all'art.12 del presente Statuto, la cui organizzazione è demandata al relativo Regolamento.

I Sostenitori, poiché non iscritti, possono far parte degli Organismi di Partito, sia nazionali che territoriali, senza diritto di voto.

Art. 8

Movimento Giovani per le Riforme (MGR)

Il Movimento Giovani per le Riforme (M.G.R.), è organismo politico-organizzativo autonomo, nell'ambito delle strutture organizzative del Partito.

Si articola in Strutture Nazionali, Aree Macroregionali, Zone Regionali, Comprensori di Città Metropolitane e Ambiti Comunali.

Ha un proprio Statuto, coerente con quello del Partito, e adotta un proprio regolamento entrambi ratificati dal Consiglio Nazionale del Nuovo PSI.

Il Movimento Giovani per le Riforme indica propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale e nei Consigli macroregionali del Partito.

Possono fare parte del Movimento Giovani per le Riforme i giovani tra i 16 e i 30 anni.



TITOLO IV

Art. 9

Organizzazione

L'articolazione organizzativa del Partito prevede:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Consiglio Nazionale;
- 3) l'Esecutivo Nazionale;
- 4) il Presidente Nazionale;
- 5) il Coordinatore Politico Nazionale;
- 6) le Aree su base Macroregionale;
- 7) le Zone su base Regionale;
- 8) i Comprensori su base delle Città Metropolitane;
- 9) gli Ambiti su base Capoluogo di Provincia, comunale e cittadina.

Art. 10

Commissione Pari Opportunità

Il Partito Nuovo PSI promuove il superamento di discriminazioni di sesso, genere, religione, etnia, età e disabilità nella società, nella vita politica e nelle Istituzioni. A tal fine, istituisce la Commissione per le Pari Opportunità che è presieduta da un iscritto eletto dal Consiglio Nazionale. La Commissione adotta un proprio regolamento che viene approvato dal Consiglio Nazionale. Ha propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale e nelle articolazioni territoriali del Partito.



Art. 11

Forum degli Amministratori Locali

È costituito il Forum degli Amministratori Enti Locali, i cui componenti sono: i Sindaci, gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni italiani; i Presidenti, Assessori e Consiglieri delle Città Metropolitane e delle Province; i Presidenti regionali, Assessori e Consiglieri regionali iscritti al Partito o che aderiscono ai gruppi consiliari del Nuovo PSI.

Il Consiglio Nazionale nomina un Responsabile del Forum, che lo convoca e lo presiede.

Il Forum formula proposte di interesse politico-amministrativo degli Enti Locali in stretta sintonia con l'Esecutivo Nazionale, il Coordinatore Politico Nazionale e i Delegati dei Forum Enti Locali nominati dai Consigli Macroregionali di competenza.

Art. 12

La Segreteria telematica

Il Nuovo PSI promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte ed attività del Partito, a mezzo della Rete Internet e degli strumenti telematici in genere, attraverso la propria articolazione organizzativa denominata "Segreteria telematica".

La Segreteria telematica è direttamente coordinata dall'Esecutivo Nazionale e partecipa all'organizzazione delle consultazioni interne al Partito per la partecipazione democratica finalizzata alla scelta dei candidati alle principali cariche elettive.

La Segreteria telematica è disciplinata dal relativo regolamento ed espressamente non costituisce organismo di Partito, essendo finalizzata alla più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica del Partito e del Paese.



TITOLO V

Struttura nazionale

Art. 13

Organi

Il Partito Nuovo PSI attraverso i suoi Organi Nazionali definisce la linea politica nazionale che impegna tutti gli organi del Partito a livello nazionale e locale, nonché tutti gli iscritti.

Gli Organi Nazionali del Partito sono:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Consiglio Nazionale;
- 3) l'Esecutivo Nazionale;
- 4) il Presidente Nazionale;
- 5) il Coordinatore Politico Nazionale;
- 6) il Tesoriere Nazionale;
- 7) la Commissione Nazionale di Garanzia (Probiviri);
- 8) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 14

L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata, in via ordinaria ogni tre anni, dal Consiglio Nazionale che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Essa può essere, altresì, convocata dal Consiglio Nazionale, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale in carica.

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo del Partito ed è costituito dai delegati espressi dalle Assemblee di Macroregione, secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale.



L'Assemblea Nazionale:

- individua ed approva la linea politica del Partito;
- assume ogni decisione utile per l'iniziativa politica del Partito;
- approva lo Statuto Nazionale, le cui eventuali modifiche, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea Nazionale e la successiva, possono essere delegate al Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Nazionale elegge:

- il Consiglio Nazionale e ne stabilisce il numero massimo di componenti. Le eventuali sostituzioni e cooptazioni fino alla successiva Assemblea Nazionale sono delegate allo stesso Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale ed un Vice o più, il Coordinatore Politico Nazionale ed un Vice o più ed il Tesoriere Nazionale. In caso di loro dimissioni o decadenza, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea Nazionale e la successiva, la nomina è delegata al Consiglio Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale e ne stabilisce il numero dei componenti, conferendo agli stessi le rispettive deleghe e direttive. Le eventuali modifiche alla composizione dell'Esecutivo Nazionale, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea Nazionale e la successiva, sono delegate al Consiglio Nazionale.

Art. 15

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale che ne stabilisce, altresì, il numero massimo dei componenti. Il Consiglio Nazionale elegge il proprio Presidente ed il Vicario, e dispone eventuali sostituzioni e cooptazioni fino al raggiungimento del numero massimo.

Sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale:

- i membri dell'Esecutivo Nazionale;



-
- il Presidente Nazionale ed i Vicepresidenti (uno o più), il Coordinatore Politico Nazionale ed i Vicecoordinatori (uno o più), ed il Tesoriere Nazionale;
 - il Responsabile Nazionale Pari Opportunità;
 - il Responsabile Nazionale Forum Amministratori Enti Locali;
 - i Coordinatori delle Aree di Macroregioni;
 - i coordinatori delle Zone Regionali;
 - i coordinatori dei comprensori delle Città Metropolitane;
 - i parlamentari nazionali ed europei;
 - i consiglieri e gli assessori regionali.

Partecipano altresì ai lavori:

- tutti i Sindaci;
- i Consiglieri iscritti al partito e/o eletti in liste sostenute dal partito dei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti ;
- il Presidente ed i Consiglieri delle Città Metropolitane e delle Province iscritti al partito e/o eletti in liste sostenute dal partito.

Il Presidente ed i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri, ed il Presidente dei Revisori dei Conti, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

- è garante della corretta applicazione della linea politica del Partito;
- è garante dello Statuto ed approva il Regolamento di attuazione dello Statuto e la Carta dei Valori che ne sono parte integrante. Approva, inoltre, il Regolamento per il Tesseramento che costituisce parte integrante del presente Statuto;
- stabilisce le norme per il Tesseramento e nomina la Commissione Nazionale per il Tesseramento ed il relativo Presidente. La Commissione Nazionale per il Tesseramento svolge, altresì, funzioni di gestione organizzativa delle Assemblee territoriali che si intendano svolgere nel periodo intercorrente tra un'Assemblea



Nazionale e la successiva. In tal caso, si applicano, per analogia, le norme regolamentari previste per la Commissione Nazionale per le Assemblee.

Il Consiglio Nazionale è convocato, in accordo con il Coordinatore Politico Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale, o dal Vicario del Presidente del Consiglio Nazionale, il quale lo presiede e ne definisce l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale si riunisce anche su richiesta dell'Esecutivo Nazionale, o del Presidente Nazionale, o del Coordinatore Politico Nazionale, o della maggioranza dei consiglieri.

Qualora il Presidente del Consiglio Nazionale non convoca il Consiglio Nazionale su richiesta dell'Esecutivo Nazionale, oppure presenta formali dimissioni, il Consiglio Nazionale può essere convocato dal Vicario del Presidente del Consiglio Nazionale in accordo con il Coordinatore Politico Nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza ai sensi dell'art. 21 c.c..

In particolare il Consiglio Nazionale:

- delibera sul programma politico del Partito;
- approva, su delega dell'Assemblea Nazionale, le modifiche statutarie;
- convoca l'Assemblea Nazionale approvando il regolamento dell'Assemblea Nazionale, nonché i regolamenti delle Assemblee territoriali;
- stabilisce le norme per l'Assemblea Nazionale e nomina la Commissione Nazionale per l'Assemblea Nazionale ed il relativo Presidente;
- prende atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo del Partito;
- approva il bilancio preventivo del Partito entro il 31 marzo di ciascun anno ed il conto consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di attività di Partito. Al riguardo individua la società di revisione iscritta all'Albo Speciale, cui affidare l'incarico di certificazione del bilancio e del conto consuntivo approvati;
- può costituire Fondazioni e Associazioni anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, purché conformi al presente Statuto;



-
- approva i regolamenti macroregionali deliberati dalle Aree di Macroregione del Partito;
 - approva il Regolamento per l'attuazione del presente Statuto e per il funzionamento delle sedute del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio Nazionale nomina:

- il Responsabile nazionale Pari Opportunità;
- il Responsabile nazionale Forum Amministratori Enti Locali;
- la Commissione Nazionale di Garanzia (Proviviri) ed il relativo Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente.

Il Consiglio Nazionale, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea Nazionale e la successiva, su delega della stessa, può altresì nominare:

- i componenti dell'Esecutivo Nazionale conferendo le rispettive deleghe esecutive e direttive, il Presidente Nazionale ed il Coordinatore Politico Nazionale in caso di dimissioni;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Nazionale, altresì, definisce annualmente, in base al bilancio preventivo approvato, il requisito minimo di contribuzione al funzionamento del Partito che ogni singola Area macroregionale deve corrispondere.

Art. 16

L'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 14.

Ne fanno parte:

- Presidente Nazionale ed i vicepresidenti, se nominati;
- Presidente del Consiglio Nazionale e Vicario;



-
- Il Coordinatore Politico Nazionale ed i vicecoordinatori, se nominati;
 - Tesoriere Nazionale;
 - il Rappresentante Legale;
 - Responsabile nazionale Pari Opportunità;
 - Responsabile nazionale Forum Amministratori Enti locali;
 - i Coordinatori delle Aree di Macroregione, o loro delegati;
 - Presidenti dei gruppi parlamentari;
 - Capodelegazione al Parlamento Europeo;
 - Capodelegazione nel Governo nazionale;
 - Delegato del Coordinamento Politico Nazionale del Movimento Giovani per le Riforme;
 - il Presidente della Commissione Nazionale Probiviri senza diritto di voto.

L'Esecutivo Nazionale nomina il Rappresentante Legale del Partito che adempie a tutte le formalità previste dal Codice Civile per le Associazioni e per i Movimenti politici.

Sono componenti dell'Esecutivo, altresì, sino ad un massimo di cinque, i Responsabili degli Uffici di Lavoro individuati tra tutti gli Uffici dall'Esecutivo stesso.

L'Esecutivo Nazionale, a maggioranza, attribuisce al Coordinatore Politico Nazionale gli incarichi da espletare, così come di seguito:

- convocare, presiedere e coordinare l'Esecutivo Nazionale e l'attività politico-programmatica del partito;
- gestire i rapporti con le Istituzioni, i Movimenti e i Partiti politici;
- quando l'Esecutivo Nazionale modifica la Sede legale del Partito, la responsabilità di effettuare i dovuti adempimenti amministrativi;

L'Esecutivo Nazionale, altresì, nomina i responsabili ed i relativi collaboratori degli Uffici di Lavoro dell'Esecutivo stesso con le relative deleghe, proposti dal Presidente Nazionale e dal Coordinatore Politico Nazionale; e ratifica il Direttore Politico e il



Direttore responsabile del quotidiano del Movimento Giovani per le Riforme ed il relativo Comitato Scientifico.

L'Esecutivo Nazionale è titolare del Simbolo del Nuovo PSI e ne attribuisce la disponibilità al Responsabile dell'Ufficio Organizzazione componente di diritto dell'Organismo stesso. Il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione dispone del simbolo in stretta sintonia con il Presidente Nazionale ed il Coordinatore Politico Nazionale, ed ha a sua volta, la facoltà di delega ad altri soggetti per gli usi legali ed elettorali del medesimo simbolo.

Art. 17

Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale del Partito è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è garante dell'unità interna e dei valori fondativi del Partito e guida la delegazione del Partito insieme al Coordinatore Politico Nazionale nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche. Il Vice o più VicePresidente Nazionale sono nominati dal Consiglio Nazionale.

In caso di dimissioni del Presidente Nazionale del Partito, la surroga è votata dal Consiglio Nazionale.

Art. 18

Il Coordinatore Politico Nazionale

Il Coordinatore Politico Nazionale:

- è eletto dall'Assemblea Nazionale;
- attua, nel rispetto delle linee approvate dall'Assemblea Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale, la linea politica del Partito;
- fa parte della delegazione del Partito guidata dal Presidente Nazionale nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;
- propone la composizione degli Uffici di Lavoro dell'Esecutivo Nazionale ed i relativi responsabili e collaboratori, tra cui il responsabile dell'Ufficio Organizzazione che



pianifica, in sintonia con il Coordinatore Politico Nazionale, le attività dell'Esecutivo Nazionale e degli Uffici di Lavoro;

Art. 19

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito, e della relativa gestione, nel rispetto delle leggi vigenti. Può compiere, sulla base di decisioni assunte dall'Esecutivo Nazionale tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso, ha ampia facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per l'apertura e chiusura dei conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fidejussioni, è tenuto a richiedere gli eventuali rimborsi elettorali ed i contributi a qualsivoglia titolo, ivi incluso il cofinanziamento, alle autorità competenti, predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, affida l'incarico di certificazione del bilancio approvato dal Consiglio Nazionale alla società di revisione iscritta nell'albo speciale individuata dal Consiglio Nazionale medesimo. L'incarico può avere la durata di tre esercizi annuali consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre, inoltre ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e contributi a qualsivoglia titolo, ivi incluso il cofinanziamento, e ne incamera gli introiti depositando gli stessi sul C/C del Partito, cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalle vigenti leggi.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Tesoriere può essere affiancato da un economo da lui indicato. Il Tesoriere decade in caso di sfiducia del Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Tesoriere ha l'esclusiva responsabilità, interna ed esterna, anche nei confronti di terzi e pubbliche amministrazioni, sulle attività amministrative e contabili relative agli adempimenti di legge, anche per quanto necessario per i finanziamenti elettorali, pubblici e privati.



Art. 20

Finanze e patrimonio

Il Partito risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statuari. Il patrimonio disponibile è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali che non discendano da operazioni commerciali, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà del Partito, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di Enti Pubblici e privati, italiani e stranieri, da erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

Ogni singola entrata dovrà essere annotata nei libri contabili e nel bilancio con la sua esatta provenienza.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

I rimborsi ed i contributi, e tutte le entrate del Partito, a qualsivoglia titolo e natura, sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria del Partito, con espresso divieto di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali, di città metropolitane e comunali nei medesimi partiti o movimenti politici. Tale divieto si intende riferito anche agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

Il Consiglio Nazionale, con l'approvazione del bilancio preventivo, determina annualmente la quota di contribuzione che ogni singola Area macroregionale deve corrispondere.

Il Partito nazionale, non è in alcun modo responsabile, anche in via patrimoniale, dell'attività delle articolazioni territoriali del Partito, così come espressamente previsto all'art. 33 del presente Statuto.



Art. 21

Commissione Nazionale di Garanzia (Probiviri)

La Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri si compone di cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale di cui uno con funzioni di Presidente. Essa ha la competenza esclusiva su tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli iscritti o tra gli iscritti ed il Partito in arbitrato irrituale.

Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate alla Commissione dagli Organi del Partito.

Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto, dei regolamenti e della legge.

Il ricorso è presentato alla Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri secondo le disposizioni regolamentari.

La Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri adotta il proprio regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

La decisione della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri, di ultima istanza, è vincolante, inoppugnabile ed inappellabile per tutti gli iscritti.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione della Commissione.

Il Coordinatore Politico Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale può chiedere, anche a maggioranza, di sospendere dal Partito, deferendoli alla Commissione, gli iscritti che arrechino danni gravi all'immagine del Partito con atti lesivi delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni.

Le due parti in lite possono indicare rispettivamente un loro rappresentante, anch'egli iscritto, che esclusivamente per il caso in questione, integra la Commissione.

Gli iscritti che ricorressero all'autorità giudiziaria per risolvere eventuali liti saranno sospesi di diritto dal Partito sin dalla presentazione dell'atto.

Le misure disciplinari sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la sospensione;



3) l'espulsione.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva. L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina di Partito o per indegnità morale e politica.

La Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri dura in carica tre anni.

La carica di componente la Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri è incompatibile con altre cariche o incarichi nel Partito. I componenti della Commissione Nazionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale ed il Presidente a quelle dell'Esecutivo Nazionale.

Le decisioni delle Commissioni Macroregionali di Garanzia sono appellabili esclusivamente presso la Commissione Nazionale di Garanzia.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Nazionale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori dei Conti, tra i quali il Consiglio Nazionale nomina il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Partito.

Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità del Partito. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia al Consiglio Nazionale, perché quest'ultimo possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna al Partito. I Revisori dei Conti decadono ad ogni scadenza del Consiglio Nazionale.



Il controllo di gestione contabile e finanziaria è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio approvato dal Consiglio Nazionale, ai sensi della L. n. 96/2012 e s.m.i., è certificato da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale, designata dal Consiglio Nazionale. L'incarico è affidato dal Tesoriere Nazionale e può avere la durata di tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

TITOLO VI

Art. 23

Le Aree di Macroregione

Le Aree di Macroregione sono definite nel loro numero ed estensione territoriale dal Regolamento attuativo del presente Statuto. Al riguardo, l'eventuale modifica del numero di Aree macroregionali e della loro estensione è sin d'ora delegata all'Esecutivo Nazionale.

L'Area di Macroregione organizza e coordina le attività sul territorio di competenza.

La struttura organizzativa territoriale dell'Area di Macroregione si articola:

- Ambiti Comunali;
- Comprensori Città Metropolitane;
- Zone Regionali.

Art. 24

Organi dell'Area di Macroregione.

Organi dell'Area di Macroregione sono:

- 1) Assemblea di Area di Macroregione;
- 2) il Consiglio di Area di Macroregione;



-
- 3) il Coordinamento di Area di Macroregione;
 - 4) il Tesoriere di Area di Macroregione;
 - 6) la Commissione di Garanzia Probiviri di Area di Macroregione;
 - 7) il Collegio dei Revisori dei Conti di Area di Macroregione.

Art. 25

L'Assemblea di Area di Macroregione

L'Assemblea di Area di Macroregione è il massimo organo territoriale del Partito e ne definisce la linea politica in armonia con quella nazionale.

All'Assemblea di Area di Macroregione partecipano, con diritto di voto, gli iscritti delle regioni di riferimento.

L'Assemblea di Area di Macroregione in via ordinaria è convocata ogni tre anni dal Coordinamento di Macroregione. In via straordinaria è convocata dal Consiglio di Macroregione.

L'Assemblea di Area di Macroregione elegge:

- i Coordinatori e i Coordinamenti degli Ambiti Comunali;
- i Coordinatori e i Coordinamenti dei Comprensori delle Città Metropolitane;
- i Coordinatori e i Coordinamenti delle Zone Regionali;
- il Coordinamento di Macroregione costituito dai Coordinatori delle Zone Regionali ed attribuisce agli stessi le rispettive deleghe esecutive e direttive. Il Coordinamento nomina al proprio interno un Coordinatore politico/organizzativo di Macroregione che è delegato alla convocazione del Coordinamento stesso ed alla stesura del relativo ordine del giorno e alla pianificazione delle attività deliberate.

Le eventuali modifiche alla composizione del Coordinamento di Area di Macroregione, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea di Macroregione e la successiva, sono delegate al Consiglio di Macroregione.



Le modalità di svolgimento delle Assemblee di Macroregione e di partecipazione degli iscritti sono disciplinate dal Regolamento delle Assemblee di Macroregione, approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 26

Consiglio di Macroregione

Il Consiglio di Macroregione è eletto dall'Assemblea di Macroregione che ne stabilisce il numero massimo dei componenti.

Il Consiglio di Macroregione elegge il proprio Responsabile Presidente e il Vicario. Il Responsabile Presidente, in accordo con il Coordinatore politico/organizzativo di Macroregione, lo convoca, ne definisce l'ordine del giorno e lo presiede. Il Consiglio di Macroregione si riunisce anche su richiesta del Coordinamento di Macroregione, o della maggioranza dei consiglieri.

Qualora il Presidente del Consiglio di Macroregione non convoca il Consiglio di Macroregione su richiesta del Coordinamento di Macroregione, oppure presenta formali dimissioni, il Consiglio di Macroregione può essere convocato dal Vicario o dal Coordinatore organizzativo di Macroregione.

Fanno parte del Consiglio di Macroregione i Coordinatori delle regioni della Macroregione, nonché i Coordinatori dei comprensori delle città metropolitane, i Consiglieri e gli Assessori regionali, i Consiglieri e gli Assessori delle Città Metropolitane, il Responsabile Pari Opportunità Macroregionale e il Responsabile Forum Amministratori enti locali Macroregionali.

Il Consiglio di Macroregione:

- attua la linea politica individuata ed approvata dall'Assemblea di macroregione in armonia con quella nazionale;
- provvede alla elaborazione e realizzazione del programma, in sintonia con le indicazioni nazionali, e sviluppa le iniziative specifiche di interesse della Macroregione;



-
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di macroregione su relazione del Tesoriere di macroregione con allegato parere del Collegio di Macroregione dei Revisori dei Conti;
 - è garante dell'osservanza dello Statuto del Partito e del Regolamento Macroregionale. Quest'ultimo è predisposto, approvato e adottato dal Consiglio di Macroregione dopo la ratifica del Consiglio Nazionale del Partito.
 - acquisisce le norme per il tesseramento emanate dal Consiglio Nazionale e provvede a nominare, in tale circostanza, la Commissione di Macroregione di Garanzia per il tesseramento ed il relativo Presidente.

Il Consiglio di Macroregione nomina tra i suoi componenti:

- il Tesoriere di Macroregione;
- il Delegato Macroregionale Pari Opportunità;
- il Delegato Macroregionale Forum Amministratori Enti Locali;
- la Commissione di Garanzia (Probiviri) di Macroregione ed il relativo Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti di Macroregione ed il relativo Presidente.

Il Consiglio di Macroregione, tenuto conto del numero degli iscritti al Partito in ciascuna Macroregione, nonché della sua popolosità ed espansione territoriale, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea Macroregionale e la successiva, nomina:

- i Coordinatori ed i Coordinamenti delle Zone regionali della Macroregione;
- i Coordinatori ed i Coordinamenti dei Comprensori delle Città Metropolitane, ed i Coordinatori e i Coordinamenti degli Ambiti Comunali.

Il Consiglio di Macroregione, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea di Macroregione e la successiva, su delega della stessa, può altresì nominare i componenti del Coordinamento di Macroregione, conferendo le rispettive deleghe esecutive e direttive.



Art. 27

Il Coordinamento di Area di Macroregione

Il Coordinamento di Area di Macroregione è eletto dall'Assemblea di Macroregione secondo le modalità di cui all'art. 24.

Ne fanno, altresì, parte:

- il Responsabile Presidente del Consiglio di Macroregione ed il Vicario;
- il Tesoriere di Macroregione;
- il delegato Forum Amministratori di Macroregione;
- il delegato alle Pari Opportunità di Macroregione;
- i coordinatori dei Comprensori delle Città Metropolitane;
- il coordinatore del Movimento Giovani per le Riforme della Macroregione;
- il Presidente della Commissione Regionale Probiviri senza diritto di voto.

Il Coordinatore politico/organizzativo di Macroregione convoca il Coordinamento di Macroregione e dirige, in stretto rapporto con i coordinatori delle Zone Regionali dell'Area di Macroregione e dei Coordinatori dei comprensori delle Città metropolitane e degli Ambiti Comunali, l'attività organizzativa nell'ambito di Macroregione.

Il Coordinamento di Macroregione:

- attua le decisioni e persegue gli indirizzi del Consiglio di Macroregione nel rispetto di quanto definito dagli Organismi Nazionali del Partito;
- dispone la composizione degli Uffici di Lavoro e nomina i relativi collaboratori.

Nel caso di dimissioni di un componente del Coordinamento di Macroregione, la surroga è votata dal Consiglio di Macroregione con la maggioranza del 51% dei componenti. Nel caso di sfiducia ad un componente del Coordinamento di Macroregione, o all'intero Coordinamento, per la quale è necessaria la maggioranza del 51% dei componenti il Consiglio di Macroregione, è necessario convocare lo stesso entro 60 giorni successivi per la nomina del nuovo Coordinamento dell'Area di Macroregione, o del singolo componente.



Art. 28

Il Tesoriere di Macroregione

Il Tesoriere di Macroregione è nominato dal Consiglio di Macroregione ed ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie, relative alla Macroregione di competenza, svolte in nome e per conto del Partito a livello di Macroregione.

Il Tesoriere:

- ha facoltà e piena ed esclusiva responsabilità per l'apertura e chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere;
- predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Macroregione, previo esame del Collegio di Macroregione dei Revisori dei Conti;
- cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;
- risponde della propria attività anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

È membro di diritto del Coordinamento di Macroregione.

Art. 29

La Commissione di Garanzia (Probiviri) di Macroregione

La Commissione è composta da tre membri eletti dal Consiglio di Area di Macroregione che ne individua anche il Presidente

La Commissione di Garanzia Probiviri di Macroregione ha competenza sui ricorsi presentati dal Consiglio di Macroregione o dal Coordinamento di Macroregione in merito a comportamenti contrastanti con il presente Statuto. Le decisioni sono appellabili esclusivamente presso la Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri.



Art. 30

Revisore/Collegio dei Revisori dei Conti di Area di Macroregione.

Il Consiglio di Area di Macroregione può nominare un solo Revisore o tre componenti effettivi (Collegio dei Revisori dei Conti) più un supplente ed individuare anche il Presidente del Collegio.

Il Revisore/Collegio può verificare in ogni momento la gestione economico- finanziaria del Partito.

L'accesso ai documenti è garantito ad ogni suo componente.

Il Revisore/Collegio qualora rilevi fatti censurabili, li sottopone al Consiglio di Macroregione perché quest'ultimo possa adottare le opportune determinazioni.

Il Revisore/Collegio predispone una propria relazione in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo da parte del Consiglio di macroregione.

La carica di componente dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di componente il Consiglio e il Coordinamento di Macroregione e con altri incarichi di Partito nazionali e/o territoriali.

Art. 31

Forum Amministratori Enti Locali di Area di Macroregione.

Il Delegato Macroregionale Forum Amministratori Enti Locali, nominato dal Consiglio di Macroregione, convoca e presiede il Forum che è costituito dagli Amministratori degli Enti Locali di riferimento territoriale iscritti al partito o che hanno aderito ai gruppi consiliari del nuovo psi.

Il Forum formula proposte di interesse politico-amministrativo degli Enti Locali con riferimento alla Macroregione in sintonia con il Forum Nazionale ed il Coordinamento di Area Macroregionale.



Art. 32

Commissione Pari Opportunità di Area di Macroregione

La Commissione Pari Opportunità Macroregionale è convocata e presieduta da un Delegato nominato dal Consiglio di Macroregione.

Ha propri rappresentanti in tutte le articolazioni territoriali del Partito e lavora in stretta sintonia con la Commissione Nazionale Pari Opportunità ed il Coordinamento di Area Macroregionale.

TITOLO VIII

Art. 33

Responsabilità delle strutture territoriali

Gli organismi di Macroregione, le strutture delle Zone regionali, i Comprensori delle città metropolitane, gli Ambiti comunali, in ordine alle proprie attività amministrative, finanziarie e contabili, non possono in alcun modo impegnare il Partito nazionale essendone direttamente ed esclusivamente responsabili.

Art. 34

Commissariamenti

Il Coordinamento Politico Nazionale, sentito L'Esecutivo Nazionale, per assicurare la funzionalità degli organi di Macroregione, e delle relative strutture territoriali, ne dispone, ove occorre, il commissariamento. Avverso il provvedimento di commissariamento non può essere proposto ricorso alle Commissioni di Garanzia di competenza macroregionale (ProbiViri).



Art. 35

Appellabilità

Le decisioni sanzionatorie adottate nei confronti degli iscritti dagli organi delle Aree di Macroregione competenti per territori sono appellabili presso la Commissione di Garanzia Probiviri Nazionale.

Art. 36

Liste dei candidati

Le liste dei candidati alle elezioni Europee e Nazionali sono approvate dall'Esecutivo Nazionale, quelle per le elezioni regionali ed amministrative dal Coordinamento di Macroregione in sintonia con l'Esecutivo Nazionale.

In caso di controversie o in caso di rischio di non presentazione delle liste dei candidati, l'Esecutivo Nazionale può nominare un suo delegato con il compito di dirimere le controversie stesse e presentare le liste.

Art. 37

Riforma dello Statuto

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea Nazionale delega, nel periodo intercorrente tra un'Assemblea Nazionale e la successiva, il Consiglio Nazionale per le modifiche dello Statuto indicando i principi e i criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per l'approvazione.



Art. 38

Sezioni estere

Negli Stati Esteri possono essere costituite sedi distaccate del Partito. Il Consiglio Nazionale provvede, di volta in volta, ad inserire organicamente tali sedi distaccate nella struttura del Partito in base ad apposito Regolamento.

Art. 39

Norme regolamentari

I regolamenti di cui al presente Statuto sono approvati in ultima istanza dal Consiglio Nazionale

Art. 40

Adesioni ad altre associazioni

Il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Esecutivo Nazionale, può deliberare l'adesione e/o patti federativi tra il Nuovo PSI con altre Associazioni o Organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali coerenti a quelli del Partito.

Art. 41

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del Regolamento della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo.